

**MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE MEDICINE COMPLEMENTARI
DA PARTE DEI MEDICI VETERINARI**

Legge Regionale n. 9 del 19 febbraio 2007

Accordo Stato Regioni n. 54/CSR del 7 febbraio 2013

PROTOCOLLO DI INTESA TRA

**La REGIONE TOSCANA, rappresentata da Luigi Marroni, Assessore al Diritto alla Salute,
con sede in Firenze, Via Taddeo Alderotti n. 26/N**

E

**La FEDERAZIONE REGIONALE TOSCANA DEGLI ORDINI PROVINCIALI DEI
MEDICI VETERINARI, rappresentata dal Dott. Paolo della Sala, con sede in Scandicci (S.
Martino alla Palma) Via Castelpulci 41/43**

- Preso atto che le attività di Medicine Complementari (MC) quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia, sono ormai entrate nella pratica terapeutica corrente, sia in ambito privato che in ambito pubblico, come dimostrano le indagini effettuate dai media o dagli istituti scientifici sulla materia
- Rilevato che la Regione Toscana ha da tempo dimostrato una particolare attenzione a tali discipline, in ragione della elevata richiesta da parte degli utenti e della presenza di numerosi professionisti ed Istituti pubblici e privati sul territorio regionale
- Considerato che, in attuazione dei progressi Piani sanitari regionali, la Regione ha adottato numerose iniziative per l'inserimento delle attività di Medicine Complementari all'interno del SSR e che quindi si rende necessario garantire la qualità dei professionisti esercenti tali discipline a tutela della salute dei cittadini
- Considerato che in data 13.02.2007 è stata approvata la L.R. 9/2007, (come modificata dalle LL.RR. 31/2007, 56/2008 e 10/2011), con la quale sono definite le "Modalità di esercizio delle Medicine Complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti"
- Considerato che in data 8 aprile 2008 è stato sottoscritto dalla Regione Toscana e dagli Ordini professionali regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L.R. 9/2007, un Protocollo di intesa che definisce i criteri per l'ammissione all'elenco dei medici chirurghi ed odontoiatri, medici veterinari e farmacisti che praticano le MC
- Considerato che in data 7 febbraio 2013 (Rep. Atti n. 54/CSR) è stato sottoscritto, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominato Accordo, concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti
- Preso atto che detto Accordo è espressamente richiamato nel PSSIR 2012-2015, al capitolo 3.2.5 "L'appropriatezza sulle Medicine complementari e non convenzionali"
- Valutata la successiva Nota di chiarimenti del Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane, Servizio Sanitario Nazionale prot. n. 0040978 – P, del 24/07/2014, successivamente definita Nota

- Valutato che l'Accordo Stato Regioni individua, in via prioritaria, esclusivamente i criteri della formazione dei medici chirurghi ed odontoiatri esercenti l'agopuntura, la fitoterapia e l'omeopatia, per l'iscrizione agli elenchi, istituiti presso gli Ordini professionali provinciali e che, all'art. 10, comma 5, rinvia l'estensione dei contenuti dello stesso Accordo per le professioni di medico veterinario e farmacista, da realizzarsi con atto successivo, acquisito il parere della Federazione nazionale ordini veterinari italiani e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti italiani
- Ritenuto opportuno modificare il succitato Protocollo di intesa al fine di uniformare le "Modalità di esercizio delle medicine complementari..." di cui alla L.R. 9/2007 con quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni e dalla Nota del Ministero della Salute
- Valutato necessario prevedere uno specifico impegno della Regione Toscana per promuovere presso la Conferenza Stato Regioni la stipula di uno specifico Accordo per la regolamentazione della formazione della professione di medico veterinario il quale riconosca come comuni e condivisibili, nella logica One Health, i principi base e le linee operative per l'esercizio delle medicine complementari in Medicina Veterinaria. Ciò in applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 2013 all'art. 10 comma 5;
- Precisato che permangono validi i criteri di ammissione e l'iscrizione, agli elenchi dei medici veterinari esercenti le medicine complementari, dei professionisti già iscritti ai sensi delle disposizioni della L.R. 9/2007 e del successivo protocollo di intesa sottoscritto in data 8 aprile 2008 fra la Regione Toscana e gli Ordini Professionali

Tanto premesso

LE PARTI

CONCORDANO

1. Principi fondamentali

I principi fondamentali che ispirano la L.R. 9/2007 e l'Accordo Stato Regioni sono:

- garantire la libertà di scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del Codice di Deontologia Medica, nell'ambito del rapporto consensuale informato tra medico e paziente, e nel rispetto delle leggi dello Stato
- tutelare l'esercizio delle medicine complementari all'interno delle norme della citata legge e nel quadro delle competenze assegnate alle Regioni dal titolo V° della Costituzione
- riconoscere il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle discipline di cui all'art. 2 della L.R. 9/2007 e agli art. 1 e 2 dell'Accordo Stato Regioni quali agopuntura, fitoterapia e omeopatia nella quale sono comprese tutte le terapie che utilizzano i medicinali in diluizione, come specificato dal Decreto Legislativo 219/2006 e successivi atti. Infatti tali discipline sono considerate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che affiancano la medicina ufficiale avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute, la cura e la riabilitazione
- consentire ai cittadini di essere curati da professionisti in possesso di idonea formazione, affidando agli Ordini professionali, competenti per territorio, l'attivazione e la gestione di appositi elenchi di esperti, distinti e disciplina esercitata
- certificare la qualità della formazione in agopuntura, fitoterapia e omeopatia, individuando i criteri e i requisiti minimi e uniformi dei percorsi formativi idonei a qualificare i professionisti che esercitano tali attività, le quali costituiscono atto sanitario e restano

riservate alle competenze individuate dall'ordinamento statale ai medici chirurghi e agli odontoiatri, ai medici veterinari e ai farmacisti

L'iscrizione agli elenchi non è da considerare *conditio sine qua non* per l'esercizio della professione nelle suddette medicine complementari.

2. Criteri per l'ammissione all'elenco dei medici veterinari che praticano le MC

- Presso gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari sono istituiti gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine complementari (MC)
 - agopuntura
 - fitoterapia
 - omeopatia
- Possono essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC gli iscritti all'Albo dell'Ordine in possesso di attestato rilasciato dagli Istituti pubblici e privati di formazione inseriti nell'elenco di cui all'art. 6 della citata L.R. 9/07
- Possono altresì essere inseriti nell'elenco delle singole discipline di MC i professionisti che abbiano effettuato il percorso formativo in Istituti pubblici e privati di formazione diversi da quelli di cui all'art. 6, e che presentino attestato che dimostri la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) della legge regionale suddetta
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono attenersi ai seguenti criteri:
 - i corsi di formazione dovranno prevedere un monte ore complessivo non inferiore a 450 ore, delle quali non meno di 100 ore di pratica clinica
 - la durata di detti corsi non può essere inferiore ai tre anni
 - l'attestato sarà rilasciato ai candidati che abbiano soddisfatto le seguenti condizioni:
 1. Obbligo di frequenza dell'80% dell'insegnamento teorico e pratico
 2. Superamento di una prova teorico-pratica annuale e discussione finale di una tesi.
 3. Conoscenza della legislazione vigente e delle norme che regolano il diritto all'informazione e il consenso informato.
 4. Conoscenza della medicina basata sulle evidenze e capacità di svolgere ricerca clinica nelle MC.
 - Dovranno inoltre valutare i crediti formativi da attribuire ai discenti sulla base del programma didattico articolato in
 - lezioni frontali
 - seminari/lavori di gruppo
 - pratica clinica
 - studio individuale
- Ai fini della definizione dei criteri sufficienti, di cui all'art.3 comma 3 lettera a), gli Istituti pubblici e privati di formazione devono inoltre rispondere ai seguenti requisiti:
 1. Il responsabile didattico dell'Istituto pubblico e privato di formazione deve essere un laureato in medicina veterinaria con almeno 5 anni di esperienza clinica documentata e almeno 5 anni di docenza specifica della medicina complementare in oggetto
 2. I docenti titolari/ordinari della formazione devono essere prevalentemente laureati in medicina veterinaria, salvo nei casi di insegnamenti specifici di tipo complementare
 3. I docenti, siano essi responsabili didattici o altri docenti dell'Istituto pubblico e privato di formazione, devono essere in possesso di un adeguato curriculum, del quale sia garante la

- Scuola che lo propone come docente, e laddove sia possibile, sia garante, con la stessa qualifica, anche una società medico-scientifica del settore
4. Ogni docente titolare/ordinario deve avere frequentato una scuola triennale o poter documentare titoli di formazione equivalenti e aver maturato almeno 5 anni di pratica clinica nella disciplina specifica
 5. Ogni Istituto pubblico e privato di formazione deve avere un minimo di 3 docenti titolari
 6. I docenti che non rispondono ai requisiti di cui sopra sono definiti “docenti collaboratori”
 7. Gli Istituti pubblici e privati di formazione operanti in Toscana devono assicurare la presenza all’esame finale di un Commissario, designato dall’Ordine dei medici competente per territorio
 8. Il monte ore complessivo deve essere suddiviso in modo tale da garantire la formazione di base e un adeguato periodo di preparazione clinica che potrà anche essere differenziato secondo le diverse discipline, come descritto qui di seguito:

Agopuntura

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell’agopuntura
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell’Agopuntura e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con l’Agopuntura.
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semiologia propria dell’Agopuntura, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico
- Conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell’Agopuntura

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell’agopuntura e dovrà prevedere l’acquisizione delle varie tecniche. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento attivo da parte dei discenti.

Fitoterapia

Esistenza di un programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali della fitoterapia, con nozioni delle materie di base (biologia vegetale, botanica farmaceutica, tecniche estrattive, controllo di qualità, galenica clinica, farmacologia dei fitoterapici, tossicologia, e farmacoconomia)
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra la Fitoterapia e la Farmacoterapia convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con la conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della Fitoterapia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici della fitoterapia

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica della Fitoterapia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l’apprendimento attivo da parte dei discenti.

Omeopatia

Esistenza di programma didattico scritto che si attenga ai seguenti argomenti teorici:

- Conoscenza dei principi fondamentali dell'Omeopatia
- Formazione relativa agli aspetti del rapporto medico-paziente-proprietario del paziente
- Comprensione della relazione tra il metodo clinico dell'Omeopatia e quello convenzionale, analizzando sia le indicazioni che i limiti del trattamento con Omeopatia
- Capacità di raccogliere ed analizzare gli elementi emersi durante la consultazione con il paziente e il suo proprietario, fondamentali per la scelta del trattamento più idoneo
- Apprendimento della semeiotica propria dell'Omeopatia, che implichi procedure e criteri di valutazione peculiari di questo metodo clinico terapeutico.
- La conoscenza dei modelli di ricerca di base, sperimentali e clinici dell'Omeopatia.

La parte che concerne la formazione pratica sarà attinente alla metodologia diagnostica e terapeutica dell'Omeopatia. Dovrà essere previsto il lavoro in piccoli gruppi per favorire l'apprendimento attivo da parte dei discenti.

Firenze

Luigi Marroni
Assessore al Diritto alla Salute
Regione Toscana

Paolo della Sala
Federazione Regionale Toscana degli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari